

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'articolo 954 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" (C.O.M.) e successive modificazioni, in particolare i commi 1 e 3 i quali stabiliscono che i Volontari in Ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuna della durata di un anno, e che i criteri e le modalità di ammissione alle rafferme siano disciplinati con decreto del Ministro della Difesa;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e i Decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028– e in data 31 luglio 2017 –registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688– relativi alla sua conferma all'incarico,
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, recante <<Modalità di ammissione dei Volontari in Ferma prefissata di un anno (VFP1) dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica alla rafferme annuali di cui all'articolo 954, comma 1 del C.O.M. >>, e in particolare l'articolo 5, il quale prevedeva che le domande di ammissione ai due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno, dovessero essere presentate presso il reparto di appartenenza al termine, rispettivamente, del nono e del ventunesimo mese di servizio, corredate dell'estratto della documentazione di servizio, di cui all'allegato 1 al Decreto Ministeriale 28 aprile 2014, unitamente alla scheda valutativa relativa a ciascuna Forza Armata di appartenenza;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014, discendente dal suindicato Decreto Ministeriale 28 aprile 2014 e successive modifiche, che regola le modalità procedurali di ammissione alle due rafferme, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2 (modalità di presentazione delle domande), in base ai quali le domande di ammissione alla rafferma annuale devono essere presentate dai VFP1 presso l'Ente in cui prestano servizio, al nono e al ventunesimo mese dalla data di decorrenza giuridica della ferma contratta, rispettivamente, per la prima e seconda rafferma. Tali domande dovranno pervenire alla Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, entro il termine del decimo e del ventiduesimo mese di servizio, corredate dell'estratto della documentazione di servizio, di cui

all'allegato 1 al Decreto Ministeriale 28 aprile 2014, unitamente alla scheda valutativa relativa a ciascuna Forza Armata di appartenenza;

VISTO il decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014, discendente dal suindicato Decreto Ministeriale 28 aprile 2014 e successive modifiche, in particolare l'art. 3 (rendimento in servizio), in base al quale il documento caratteristico deve essere compilato al termine del nono e ventunesimo mese di servizio;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017, che ha sostituito l'articolo 5 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2014, nel senso che "le domande di ammissione ai due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno, devono essere presentate presso il reparto ovvero il comando di appartenenza al termine, rispettivamente, del settimo e del diciannovesimo mese di servizio e devono pervenire alla Direzione Generale per il Personale Militare non oltre il termine, rispettivamente, dell'ottavo e del ventesimo mese di servizio, corredate dell'estratto della documentazione di servizio contenente l'attestazione dei titoli posseduti dall'aspirante, di cui al modello in allegato 1 al presente decreto",

DECRETA

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto direttoriale n. 368 in data 21 ottobre 2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1. (Modalità di presentazione delle domande) - 1. Le domande di ammissione alla rafferma di un anno, di cui all'allegato "A" del presente decreto, dovranno essere presentate dai VFPI presso l'Ente in cui prestano servizio, al settimo e al diciannovesimo mese dalla data di decorrenza giuridica della ferma contratta, rispettivamente per la prima e la seconda rafferma. 2. Tali domande dovranno pervenire –per il tramite del Comando dell'Ente in cui l'interessato presta servizio– alla Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione all'indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa, persomil@postacert.difesa.it) entro il termine dell'ottavo e del ventesimo mese di servizio, rispettivamente per la prima e la seconda rafferma. Tali istanze dovranno essere corredate dell'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 28 aprile 2014, della scheda in allegato "B" al presente decreto, unitamente alla scheda relativa a ciascuna Forza Armata di appartenenza.>>.

Art. 2

1. L'articolo 3 del decreto direttoriale n. 368 in data 21 ottobre 2014 è sostituito dal seguente:

<< Il rendimento in servizio sarà costituito dalla qualifica finale attribuita nella scheda valutativa o dal giudizio complessivo espresso nel rapporto informativo. Il documento caratteristico dovrà essere compilato al termine del settimo e del diciannovesimo mese di servizio, ai sensi dell'art. 1025 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni.>>.

Gen. C.A. Paolo GEROMETTA